

STATUTO dell'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE MILANO AZZURRA

ART. 1 (Denominazione e sede)

E' costituito, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017, del Codice civile e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato: "Associazione di Promozione Sociale Milano azzurra" in acronimo "A.P.S. Milano Azzurra" che assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

L'associazione ha sede legale nel comune di Paullo (Mi).

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2 (Statuto)

L'associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3 (Efficacia dello statuto)

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'associazione stessa.

ART. 4 (Interpretazione dello statuto)

Lo statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 5 (Finalità e Attività)

L'associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso la diffusione, la promozione della cultura, delle tradizioni, dell'enogastronomia, della storia, dell'immagine dei prodotti tipici nazionali, organizzando manifestazioni, corsi di formazione, degustazioni e serate a tema dei prodotti tipici nazionali al fine di salvaguardarne le antiche tradizioni e i sapori. L'organizzazione di attività sportive dilettantistiche svolte attraverso la diffusione e la pratica sia agonistica che amatoriale che didattica e propaganda dello sport in genere.

L'Associazione può intervenire ed agire in tutti i campi in cui si manifestano esperienze culturali, ricreative, artistiche, sociali, sportive e formative e in tutti quelli in cui si può dispiegare un interesse per la conoscenza e diffusione delle tipicità locali, regionali e nazionali.

Le attività dell'associazione e le sue finalità sono ispirate a principi di pari opportunità tra uomini e donne e rispettose dei diritti inviolabili della persona.

In particolare l'Associazione, sia in Italia che all'estero, si propone:

1. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività anche editoriali di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;
2. organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
3. promozione della socialità ed il sano impiego del tempo libero dalle attività lavorative; anche mediante l'organizzazione di percorsi/gite turistico/gastronomiche alla scoperta di siti/luoghi e tipicità locali;
4. radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi della legge 6 agosto del 1990, n.223 e successive modifiche;
5. formazione extrascolastica, finalizzata alla prevenzione della disciplina scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa. Discipline bionaturali - uomo e animali;
6. iniziative culturali nonché promozione, organizzazione e/o gestione di scuole e/o corsi didattici culinari, artistici e sportivi anche in collaborazioni con altre Associazioni, Enti, e/o Scuole, nella sfera dell'aggregazione sociale e del tempo libero, per facilitare l'inserimento della persona nella vita professionale, artistica e sportiva e quindi contribuire al miglioramento della persona e della qualità della vita;
7. coinvolgere, assumere e/o scritturare cuochi, sommelier, conferenzieri, esperti, consulenti professionali o altro personale specializzato estraneo all'Associazione per il compimento degli obiettivi statuari;
8. organizzazione di manifestazioni ed eventi culturali mediante celebrazioni, convegni, conferenze, dibattiti, seminari, lezioni, momenti informali di incontro, nonché attività editoriali mediante concorsi e pubblicazioni di vario genere;
9. promozione e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio
10. promozione di attività dei settori alimentari, produttivi, artigianali e commerciali ;
11. promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale;
12. promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco;
13. ricerca di uno o più luoghi di ritrovo e di aggregazione in cui trascorrere il tempo libero secondo varie modalità ed usufruendo dei mezzi che l'Associazione mette a disposizione dei soci in modo gratuito;
14. organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
15. promozione comitati e gruppi di lavoro che agiscano secondo specifici settori di competenza e di attività anche in forma cooperativa.
16. promozione e realizzazione di efficienti scambi di opinioni e di confronti democratici, riconoscendo a tutti gli iscritti, in conformità con le disposizioni del presente Statuto ed in specie attraverso lo strumento della Rete, un effettivo ruolo di indirizzo e determinazione delle scelte fondamentali per l'attività dell'associazione.
17. promozione, attraverso idonee piattaforme internet od altre modalità, eventualmente anche non telematiche riguardanti la consultazione dei propri aderenti per l'individuazione, selezione e scelta di quanti potranno essere candidati a promuovere le campagne di sensibilizzazione sociale e culturale.

In via sussidiaria e non prevalente, l'associazione potrà svolgere anche attività commerciali finalizzate al raggiungimento degli scopi sociali.

A tali fini essa provvede a raggiungere tutti gli accordi atti a garantire l'economia e la funzionalità dell'Associazione ed a favorirne lo sviluppo.

L'Associazione potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine agli scopi fissati nel presente Statuto, nonché compiere tutti gli atti necessari a concludere le operazioni contrattuali di natura mobiliare, immobiliare e finanziaria, necessari od utili alla realizzazione degli scopi fissati o comunque attinenti ai medesimi.

Infine, l'Associazione per lo svolgimento della propria attività potrà anche stipulare convenzioni con lo Stato, le Regioni, gli Enti Locali e gli altri Enti Pubblici e/o privati ed aderire ad organismi o federazioni impegnate, con analoghe finalità, in attività di intervento sociale o culturale nei settori del teatro, della musica, della danza sportiva e di tutte le altre forme d'arte e di spettacolo, sia a livello nazionale che internazionale.

Inoltre l'Associazione si propone di:

1. promuovere l'impegno associativo, culturale, artistico e sportivo attraverso iniziative specifiche nei campi dell'animazione culturale, del cinema, della musica, del teatro, dello spettacolo in genere, degli audiovisivi, della multimedialità, dell'editoria (anche musicale, teatrale e video-discografica) delle arti figurative, della moda, delle tradizioni popolari, del collezionismo e dell'animazione turistica, nonché di qualsivoglia altra forma sportiva culturale artistica, e/o spettacolare in genere, non solo nei confronti dei propri soci ma, anche e soprattutto, nei confronti di tutti i cittadini;

2. curare pubblicazioni, edizioni nastro video discografiche nonché fotografiche anche attraverso la realizzazione e la gestione di strutture atte alla realizzazione di dette pubblicazioni e/o edizioni, realizzate in proprio o realizzate da terzi; promuovere l'istituzione di fono-video-biblioteche di consultazione. Promuovere la conoscenza di ogni forma di multimedialità e d'informatizzazione con particolare riguardo a internet e alle relative forme di comunicazione di massa;

3. promuovere, organizzare e gestire eventi sportivi, manifestazioni, rassegne, mostre, concorsi, premi, concerti, spettacoli, feste, corsi didattici, seminari di studio, convegni, dimostrazioni ed altre manifestazioni utili alla crescita culturale e artistica dei soci, alla promozione e alla diffusione dello sport, dell'arte e della cultura, nonché alla promozione in merito di attività associative; intervenire sulle istituzioni pubbliche perché promuovano e sostengano la realizzazione di strutture e spazi di intervento adeguati allo sviluppo dell'impegno sociale, culturale ed artistico per tutti i cittadini;

4. costituire una o più band musicali ai sensi della legge 27 dicembre 2006 n.296, art.1 comma 299, punto a), che siano un punto culturale di riferimento per tutti i musicisti del territorio, con particolare attenzione ai giovani e ai giovanissimi, attraverso l'ausilio di corsi didattici allargati a tutti gli strumenti musicali necessari, corroborate, quando possibile, da una o più corali ai sensi della medesima legge, attraverso corsi specifici di canto, solistico e corale; il tutto organizzato con la massima professionalità possibile, ma con intenti squisitamente amatoriali, culturali ed educativi, allo scopo di dare una finalità seria e concreta alle attività didattiche di settore e, contestualmente, aiutare, soprattutto i giovani, a riscoprire i valori artistici, culturali e sociali della musica dal vivo di qualità, non soltanto attraverso l'apprendimento degli strumenti e dell'uso della voce, ma anche e soprattutto attraverso la diffusione nella società civile di concerti e spettacoli mirati, atti a riconquistare il pubblico, oggi deviato da mode caduche e diseducative, alla riscoperta dei valori dell'arte. Costituire contestualmente, quando e se possibile, con i medesimi intenti e ai sensi della legge medesima, anche una o più filodrammatiche e balletti, aprendo la possibilità di allargarsi nella maniera più completa anche al teatro musicale

5. organizzare attività di festa, anche danzante e di ricreazione, per i soci e per i cittadini, improntate comunque alla promozione dello spettacolo di qualità, utilizzando anche gruppi artistici nati all'interno dell'associazione;

6. promuovere e sviluppare lo sport in tutte le sue varie forme e manifestazioni e in particolare la disciplina del burraco, della danza sportiva, del biliardo, del calcio balilla, del tennis tavolo e dei giochi da tavolo, compresa l'organizzazione dell'attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nelle discipline sportive praticate.

7. rispondere alle istanze democratiche e alle necessità della popolazione per promuovere, praticare e diffondere l'apprendimento delle attività sportive e culturali nei settori sportivi che intenderà svolgere;

8. promuovere manifestazioni e competizioni locali, provinciali, nazionali ed internazionali, nonché ogni forma di attività agonistica, ricreativa, sportivo - culturale con riferimento alle discipline praticate.

9. curare la prevenzione per la tutela della salute degli atleti e la repressione dell'uso di sostanze o di metodi che possano alterare le naturali prestazioni degli atleti nelle attività agonistico-sportive. L'Associazione potrà richiedere mutui e finanziamenti anche a medio termine, per poter finanziare le proprie attività istituzionali.

Per il raggiungimento di tali fini l'Associazione può svolgere qualunque attività ritenuta opportuna, compiere tutte le operazioni contrattuali ed economiche necessarie dotarsi di tutti gli strumenti e mezzi idonei al conseguimento dei suoi scopi.

Per rispondere alle esigenze del corpo sociale l'Associazione può creare strutture proprie o utilizzare quelle esistenti sul territorio ed attuare quanto ritenuto opportuno, ivi comprese iniziative finanziarie o commerciali.

Nel conseguire le finalità assistenziali verso i propri associati e/o tesserati della organizzazione nazionale di appartenenza, l'Associazione potrà mettere in atto, nei loro confronti, tutti quei servizi strettamente complementari che comportino la somministrazione di alimenti e bevande, anche di supporto fisiologico, l'intrattenimento attraverso l'uso di videogiochi e la organizzazione di viaggi e soggiorni turistici; tutti i servizi sociali e/o complementari potranno essere forniti verso pagamento di corrispettivi specifici in relazione alla maggiore o diversa prestazione alla quale danno diritto.. Eventuali utili, così come gli eventuali avanzi di gestione istituzionale, andranno in ogni caso reinvestiti interamente nell'Associazione per il perseguimento esclusivo dell'attività istituzionale.

L'Associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, dall'elettività delle cariche associative.

Le attività che si propone di svolgere, prevalentemente in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati sono:

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte dell'organo di amministrazione.

L'associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

L'associazione di promozione sociale opera nel territorio Nazionale

ART. 6 **(Soci o Associati)**

- a) Soci Ordinari;
- b) Soci Sostenitori (eventuali);
- c) Soci Onorari (eventuali).

Sono Soci Ordinari coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dal Consiglio. Possono essere iscritti come Soci tutti i residenti nella località ed altresì coloro che per motivazioni varie (villeggianti, ex residenti, ecc.) sono interessati all'attività della Associazione.

Sono Soci Sostenitori coloro che, oltre alla quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie.

Sono Soci Onorari i Soci che vengono denominati tali dall'Assemblea, su proposta del Consiglio, per particolari meriti acquisiti nella vita della Associazione.

E' espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa, fermo restando il diritto di recesso.

ART. 7 **(Ammissione)**

Sono associati dell'associazione le persone fisiche che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale.

Possono aderire all'associazione altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non superi il cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.

L'ammissione all'associazione è deliberata dall'Organo di amministrazione su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite, il versamento della quota associativa e le attività d'interesse generale. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, l'organo di amministrazione comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola.

L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Non è ammessa la categoria di associati temporanei.

La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

ART. 8
(Diritti e doveri degli associati/soci)

Gli associati hanno pari diritti e doveri.

Tutti i Soci, compresi i minorenni per mezzo dell'esercente la responsabilità genitoriale, al momento dell'assemblea ed in regola con il versamento della quota associativa, hanno diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
 - essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
 - prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee,
 - esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 19;
 - votare in Assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il
 - pagamento della quota associativa, se prevista
 - denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore;
- e il dovere di:
- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
 - versare, se prevista, la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'organo competente.

ART. 9
(Volontario e attività di volontariato)

L'associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'attività dell'associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Agli associati volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

ART. 10
(Perdita della qualifica di associato/socio)

La qualità di associato si perde per morte, recesso, esclusione, radiazione o scioglimento.

L'associato/socio:

1. può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta all'organo amministrativo.
2. può essere estromesso dalla carica di socio se il pagamento della quota associativa non avviene entro 30 di marzo di ogni anno;
3. può essere escluso per morosità protrattasi per oltre due mesi dalla scadenza del termine stabilito per il versamento della quota associativa

4. può essere radiato mediante deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo, pronunciata contro il socio che commetta azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'Associazione, o che, con la sua condotta costituisca ostacolo al buon andamento del sodalizio
5. può perdere la carica di socio per scioglimento dell'Associazione come regolato dal presente statuto.

Il provvedimento di radiazione di cui al punto 4), rimane sospeso fino alla decisione dell'assemblea che esaminerà l'eventuale impugnazione in contraddittorio con l'interessato.

L'associato radiato non può essere più ammesso.

La deliberazione di esclusione/radiazione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato.

L'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione.

I soci decaduti di cui ai punti 1) e 2), sono tenuti all'integrale pagamento delle quote associative per l'anno in corso.

ART. 11 **(Gli organi sociali)**

Sono organi dell'associazione:

- Assemblea degli associati
- Organo di amministrazione o Consiglio Direttivo
- Presidente
- Vice Presidente
- Vice Presidente supplente
- Segretario
- Tesoriere
- Organo di controllo
- Organo di revisione
- Collegio dei Probiviri
- Tutte le cariche sono ricoperte a titolo gratuito.

ART. 12 **(L'assemblea)**

L'assemblea è composta dagli associati dell'associazione, iscritti nel Libro degli associati e in regola con il versamento della quota sociale, ove prevista. E' l'organo sovrano.

Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce alla all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati ricevendo 3 (tre) deleghe, ovvero 5 (cinque) deleghe nel caso che l'Associazione abbia non meno di 500 (cinquecento) associati

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a presidente dai convenuti all'assemblea stessa.

E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail spedita/divulgata al recapito risultante dal libro degli associati e/o mediante avviso affisso nella sede dell'associazione.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando l'organo amministrativo lo ritiene necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

ART.13 (Compiti dell'Assemblea)

L'assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza
- delibera su ogni altro argomento di carattere ordinario o straordinario sottoposto all'approvazione del Consiglio Direttivo.

ART. 14 (Assemblea ordinaria)

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

E' ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

ART. 15 **(Assemblea straordinaria)**

L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'associazione con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 16 **(Organo di amministrazione/Consiglio Direttivo)**

L'organo di amministrazione governa l'associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

L'organo di amministrazione è composto da numero 05 membri eletti dall'assemblea tra le persone fisiche associate.

Dura in carica per n. 3 anni e i suoi componenti possono essere rieletti.

L'organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui è composto da soli tre membri esso è validamente costituito quando sono presenti tutti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Alle cause di ineleggibilità e al conflitto di interessi e si applicano, rispettivamente gli articoli 2382 del codice civile e 2475-ter del codice civile.

L'organo di amministrazione compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

- amministra l'associazione;
- attua le deliberazioni dell'assemblea;
- predispone il bilancio di esercizio, e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge;
- predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Runt;
- disciplina l'ammissione degli associati;
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati;
- delibera sull'ammissione di nuovi soci;

- determina le quote associative annuali ed eventuali quote di ingresso;
- propone argomenti di carattere ordinario o straordinario al voto dell'Assemblea;
- assume decisioni inerenti le spese ordinarie e straordinarie, di esercizio e in c/capitale, per la gestione dell'Associazione;
- assume decisioni relative alle attività e ai servizi istituzionali, complementari e commerciali da intraprendere per il migliore conseguimento delle finalità istituzionali dell'Associazione;
- assume decisioni inerenti la direzione del personale dipendente e il coordinamento dei collaboratori e dei professionisti di cui si avvale l'Associazione;
- redige annualmente il rendiconto economico-finanziario da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro i quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio;
- predispone la relazione annuale sulle attività svolte e gli obiettivi raggiunti da sottoporre all'Assemblea;
- presenta il piano programmatico relativo alle attività da svolgere nel nuovo anno sociale;
- stabilisce le quote sociali;
- ha la facoltà di nominare, tra i soci esterni al Consiglio, dei delegati allo svolgimento di particolari funzioni stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo stesso;
- redige ed approva i Regolamenti Amministrativi e le proposte di modifica dello Statuto da sottoporre alla successiva approvazione dell'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte l'anno ovvero ogni qual volta il Presidente o la maggioranza dei membri lo riterrà necessario.

Le convocazioni del Consiglio debbono essere effettuate con avviso scritto da recapitarsi almeno 15 giorni prima della data della riunione; tale avviso deve contenere l'ordine del giorno, la data, l'orario ed il luogo della seduta.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono in unica convocazione, sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, da un consigliere designato dai presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Le sedute e le deliberazioni del Consiglio sono fatte constare da processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il presidente dell'associazione è il presidente dell'organo di amministrazione ed è nominato dall'assemblea assieme agli altri componenti dell'organo di amministrazione.

ART. 17 **(Il Presidente)**

Il presidente è eletto dall'assemblea a maggioranza dei presenti, rappresenta legalmente l'associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il presidente dura in carica quanto l'organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e dell'organo di amministrazione.

Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 18 **(Organo di controllo)**

L'organo di controllo, anche monocratico, se previsto e deliberato dal consiglio direttivo, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D.Lgs. 117/17 all'art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Articolo 19 **(Vincolo di Giustizia - Clausola Compromissoria)**

I soci con la sottoscrizione della domanda di adesione accettano implicitamente lo Statuto e i Regolamenti della associazione in ogni loro parte e ad ogni effetto, impegnandosi a rispettarli e ad eseguire le disposizioni nei propri confronti e verso gli altri soci. I provvedimenti adottati dagli organi dell'associazione hanno piena e definitiva efficacia nell'ambito dell'ordinamento sociale e nei confronti di tutti gli associati all'associazione. Gli associati per la risoluzione delle controversie di qualsiasi natura comunque connesse all'attività espletata nell'ambito dell'associazione, si impegnano a non adire altre autorità che non siano quelle dell'associazione stessa. Il Consiglio Direttivo per particolari e giustificati motivi, può concedere deroghe a quanto disposto precedentemente. Il diniego alla concessione della deroga deve, in ogni caso, essere congruamente motivato. Il Consiglio Direttivo, entro 40 gg. dal ricevimento della richiesta di deroga, è comunque tenuto a pronunciarsi sulla stessa, dandone tempestiva comunicazione all'interessato. Decorso inutilmente detto termine, la deroga si ritiene concessa. L'inosservanza delle presenti disposizioni comporta l'adozione di provvedimenti disciplinari, sino alla radiazione.

Articolo 20 (Dimissioni)

1. Nel caso che per qualsiasi ragione, durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri che non superino la metà del Consiglio Direttivo, si procederà alla integrazione del Consiglio con il subentro del primo candidato non eletto nella votazione alla carica di consigliere, a condizione che abbia riportato almeno la metà dei voti conseguiti dall'ultimo consigliere effettivamente eletto. Ove non vi siano candidati che abbiano le caratteristiche, il Consiglio Direttivo proseguirà carente dei suoi componenti fino alla prima assemblea utile, in occasione della quale si procederà alla elezione dei consiglieri mancanti, che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti.
2. Nel caso di dimissioni o cessazione dalla carica anche non contemporanea della maggioranza dei suoi componenti, il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi decaduto unitamente al presidente e quindi dovrà essere convocata senza ritardo l'assemblea straordinaria per la elezione del nuovo Consiglio Direttivo, compreso il Presidente. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell'amministrazione ordinaria dell'Associazione, le funzioni saranno svolte dal Presidente in regime di prorogatio.
3. Nel caso di dimissioni o impedimento definitivo del Presidente, il Consiglio Direttivo, dovrà considerarsi decaduto e non più in carica e dovrà essere convocata, senza ritardo, l'assemblea straordinaria per la elezione del nuovo Consiglio Direttivo, compreso il Presidente. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell'amministrazione ordinaria dell'Associazione, le funzioni saranno svolte dal Consiglio Direttivo e in regime di prorogatio.

ART. 21 (Organo di Revisione legale dei conti)

E' nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017 ed è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

Art. 22 (Libri sociali)

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati tenuto a cura dell'organo di amministrazione;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
- d) il registro dei volontari, tenuto a cura dell'organo di amministrazione.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 30 giorni dalla data della richiesta formulata all'organo competente

ART. 23 (Risorse economiche)

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;

- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- proventi da cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali, realizzabili fino all'operatività del Runts.
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017

ART. 24 (I beni)

I beni dell'associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'associazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'associazione e può essere consultato dagli associati.

ART. 25 (Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 26 (Bilancio)

Il bilancio di esercizio dell'associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione.

Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

ART. 27 (Bilancio sociale)

E' redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 28
(Convenzioni)

Le convenzioni tra l'associazione di promozione sociale e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dall'organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'associazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'associazione.

ART. 29
(Personale retribuito)

L'associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D. Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'associazione.

ART. 30
(Responsabilità ed assicurazione degli associati volontari)

Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 31
(Responsabilità dell'associazione)

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.

ART. 32
(Assicurazione dell'associazione)

L'associazione di promozione sociale può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'associazione stessa.

ART. 33
(Devoluzione del patrimonio)

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 34
(Disposizioni finali)

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

ART. 35
(Norma transitoria)

1. Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Runtis medesimo.
2. A decorrere dal termine di cui all'art. 104 del D. Lgs. 117/17, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, la qualifica di onlus cessa di efficacia e trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/17.
3. L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

Letto, approvato, confermato e sottoscritto: